

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **4-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **SAPONARA**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito di due procedimenti penali
(nn. 263/95 e 19/96 RGNR Proc. Trib. Aosta)

TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA

il 21 agosto 1996

Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI, nel corso di indagini preliminari a carico di tale Ferramonti Gianmario e altri, per ipotesi di reato che vanno dalla associazione a delinquere al riciclaggio di beni ed utilità provenienti da delitti dolosi sino al delitto di associazione segreta, l'ufficio del Pubblico Ministero di Aosta, nella persona del sostituto procuratore David Monti, ha citato l'onorevole Umberto Bossi, membro attuale della Camera e appartenente al gruppo parlamentare denominato «Lega Nord», in qualità di persona informata sui fatti, e per disporre altresì un confronto tra quest'ultimo e il sunnominato Ferramonti, ai sensi dell'articolo 211 del codice di procedura penale.

L'onorevole Bossi, secondo la Procura di Aosta, si è sottratto alla convocazione senza indicare alcun legittimo impedimento; analogamente si è comportato nei confronti dell'ufficio del Pubblico Ministero di Brescia in una occasione in cui doveva essere presente anche il pubblico ministero richiedente, per collegamento investigativo disposto dall'articolo 371 del codice di procedura penale.

Da notizie di stampa si apprende che l'onorevole Bossi connoti il suo comportamento come un rifiuto del riconoscimento della legittimità dell'entità statuale cui appartengono le autorità giudiziarie disponenti e richiedenti.

L'articolo 133 del codice di procedura penale autorizza il giudice, a seguito della mancata comparizione, senza legittimo impedimento, della persona informata dei fatti, a disporne l'accompagnamento coattivo, tenendola a disposizione per il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza, in ogni caso non oltre le 24 ore.

Un provvedimento siffatto è sicuramente atto ad essere ricompreso in quelle forme di privazione della libertà personale di un membro del Parlamento di cui al 2° comma dell'articolo 68 della Costituzione per cui è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza.

La circostanza che si vuole chiarire con riferimento all'ipotesi del reato di associazione segreta, è il contenuto di un colloquio tra tali Enzo De Chiara e Gianmario Ferramonti, l'on. Bossi e l'allora capo della Polizia, Dott. Vincenzo Parisi, in ordine all'attribuzione della carica di Ministro degli Interni all'on. Roberto Maroni, anch'egli esponente della Lega Nord.

Gli onorevoli Bossi e Maroni, ascoltati presso la Procura di Brescia, hanno reso versioni difformi tra loro; ma soprattutto la versione del Ferramonti è diametralmente opposta rispetto a quella dell'on. Bossi.

Nonostante l'autorità giudiziaria richiedente non riferisca, per motivi di indagine, soverchi particolari sulla vicenda, tuttavia è dato di evincersi dalla stessa che essa si inserisce in un quadro di gravi interferenze, nell'ipotesi accusatoria derivanti da un contesto associativo occulto, nella vita istituzionale del Paese, che è interesse primario chiarire con il contributo dell'on. Bossi.

Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha dunque ritenuto, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che la esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo nei confronti dell'onorevole Umberto Bossi sia concessa.

Michele SAPONARA, *Relatore.*